



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA

VARIANTE SPECIFICA AL PRG

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 Lett. a) L.R. 24/2017

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI

Verifica di assoggettabilità

Art. 12 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008

RAPPORTO PRELIMINARE

Il Sindaco

(Stefano Muzzarelli)

I Progettisti

(Arch. Riccardo De Blasi)

(Ing. Massimo Florini)

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”, correttivo del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la “Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedura di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un’analisi preventiva per valutare quali effetti sull’ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull’ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza (VINCA), e sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti sull’ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l’impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all’adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell’Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l’effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l’assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **alla procedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impatto ambientale o a procedura di *screening* (lettera a) comma 2 dell'art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b) comma 2 dell'art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità.
- **alla procedura di Verifica di assoggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti ai punti 1. e 2 che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o Verifica di assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L. R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VAL.S.A.T. e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L. R. 47/78.

1.2 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli stessi. La VAS non si configura quindi come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che "... *la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni...*" ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo, attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalle scelte del piano o programma;
- individuazione delle criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- l'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- la valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.3 Autorità competente

In merito alla individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D. Lgs. 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni fra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per “... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato...”. Per i restanti piani o programmi il comma 2 dell'art. 7 riserva alle regioni l'individuazione delle amministrazioni con funzioni di autorità competente.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 “*approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*” la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che:

- *La Città metropolitana di Bologna e le Province, in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali continuano a svolgere le funzioni finora esercitate, avvalendosi dell'istruttoria dell'ARPAE nel caso in cui non abbiano mantenuto le strutture organizzative competenti in materia ambientale per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali.*

L'autorità competente è pertanto la Provincia di Modena avvalendosi eventualmente dell'istruttoria dell'ARPAE.

2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ: GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'applicazione della procedura di VAS ad un Piano è senza dubbio prioritario verificare se si ricade nel comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 4/2008, cioè se il Piano sia soggetto a verifica di assoggettabilità oppure a valutazione ambientale strategica.

Questa decisione spetta all'autorità competente, tuttavia rientra nella discrezionalità dell'estensore del Piano valutare, qualora questo non rientri fra quelli previsti ai commi 2 dell'art. 6 ed agli allegati II, III e IV, se gli impatti sull'ambiente sono significativi e in relazione a ciò fare la scelta se sottoporre il Piano a verifica di assoggettabilità oppure valutazione ambientale strategica.

Per fare questo è stata effettuata, per ogni modifica introdotta dal Piano, una valutazione qualitativa attraverso la quale valutare l'effetto indotto dall'attuazione del Piano tenendo conto dei seguenti elementi :

- Emissioni in atmosfera;
- Ambiente idrico superficiale e sotterraneo;
- Suolo e Sottosuolo;
- Vegetazione e flora;
- Fauna;
- Ecosistemi;
- Rumore e vibrazioni;
- Elettromagnetismo;
- Paesaggio e patrimonio storico-culturale;
- Traffico e accessibilità;
- Rifiuti;
- Aspetti Sanitari;
- Sistema insediativi, condizioni socio economiche e beni materiali;

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE AL PRG

La Variante al PRG proposta prevede n. 5 modifiche, tutte alla tav. 2A1 del PRG – Territorio a Destinazione Urbana di seguito sinteticamente descritte.

AREA N.	SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE
1	Introduzione di zona artigianale / industriale omogenea tipo D1 della superficie territoriale di 7'400 mq in località Corte di Sopra
2	Riduzione rispetto stradale in corrispondenza delle zone produttive in località "Cella di Sopra"
3	Correzione errore materiale nell'informatizzazione - esatta perimetrazione comparto zona omogenea artigianale D2 già attuato con Piano Particolareggiato "Cella di Sopra", e degli adiacenti comparto zona omogenea D2 non attuato e zona omogenea D5 – turistico ricettiva
4	Correzione errore materiale nell'informatizzazione – aree destinate erroneamente a viabilità in località Cà Dante
5	Correzione errore materiale nell'informatizzazione – inserimento zona omogenea tipo B3 erroneamente stralciato in località Cà Dante

Per le aree introdotte nella variante al fine di correggere errori materiali o per quelle che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere previste la circolare della Regione Emilia-Romagna 12/11/2008 “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D. Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9” prevede l’esenzione dalla valutazione ambientale (punti 1 e 2). Sono pure esentate “le modifiche di caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi” (punto 3), “le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale” (punto 4) e “le varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso” (punto 5).

Le varianti rientranti ai punti 1 e 2, elencate nelle colonne di destra della tabella seguente, non sono quindi state sottoposte a verifica di assoggettabilità. Quella rimanente, da sottoporre a verifica di assoggettabilità, è stata trattata singolarmente.

Per ognuna delle aree di variante sono stati descritti:

1. Le generalità e i contenuti;
2. Il sito, il suo stato attuale e la sua evoluzione probabile senza l’intervento di variante;
3. Le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate dalla variante;
4. Gli effetti significativi sull’ambiente degli interventi previsti, facendo riferimento ai criteri di valutazione contenuti nell’allegato I al D. Lgs. 4/2008 che verranno descritti nel capitolo seguente.

INTERVENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’			INTERVENTI NON SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’	
N.	AREA SINGOLA	RAGGRUPPAMENTO DI PIU’ INTERVENTI	N.	MOTIVO DI ESCLUSIONE
1	Corte di Sopra		2	Modifica non significativa di riduzione della fascia di rispetto stradale
			3	Correzione di errori materiali commessi nell’informatizzazione del PRG
			4	
			5	

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE AL PRG IN RELAZIONE AI CRITERI DI VERIFICA DELL’ALLEGATO I AL D. LGS. 4/2008

La determinazione della significatività degli effetti della Variante è stata fatta con riferimento ai criteri dell’allegato I del D. Lgs. 4/2008, così come previsto dall’art. 12, adattandoli alla situazione locale e sviluppandoli, in particolare, negli aspetti che, pur con la modestia dell’intervento, possono determinare impatti ambientali. Il rapporto risponde pertanto, attraverso schede di analisi e valutazione, ai seguenti punti:

1. In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività
2. In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi
3. Se la Variante promuove lo sviluppo sostenibile
4. Se la Variante è rilevante ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale
5. Quali sono gli impatti derivanti dall'attuazione della Variante
6. Quale è l'entità e l'estensione degli impatti nello spazio
7. Quale è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti
8. Se esiste un effetto cumulativo degli impatti
9. Se esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente
10. Quanto possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell'utilizzo del suolo

In generale si può affermare che nessuno degli interventi previsti nella Variante e sottoposti a verifica di assoggettabilità influenza piani sovraordinati, che sono tutti compatibili con gli stessi, che non sono rilevanti ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale, che la loro attuazione non determina rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Le analisi specifiche su ogni sito d'intervento vengono trattate nei punti seguenti.

5. ASPETTI SPECIFICI DELLO STATO DELL'AMBIENTE E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI RELATIVI AD OGNI AREA D'INTERVENTO

5.1 Area d'intervento 1 Corte di Sopra

Generalità e contenuti

I contenuti della presente variante riguardano un'area posta in località Corte di Sopra periferica rispetto alla frazione di Trentino; il sito è ricompreso in un'ampia zona agricola condotta prevalentemente a prato polifita permanente.

L'area in oggetto, posta a 520 m s.l.m., ricompresa nell'unità dell'alta collina e prima fascia montana, è classificata dal P.R.G. vigente come zona agricola tipo E1 è direttamente accessibile dalla strada Provinciale SP4 "Fondovalle – Panaro", priva di alberatura di qualsiasi genere e collocata in una zona già antropizzata e interessata da diverse aree artigianali / industriali, e fabbricati sparsi e piccoli borghi.

La modifica introdotta a seguito di richiesta avanzata da parte di una attività produttiva locale che si occupa di assemblaggio componenti idraulici che intende realizzare un fabbricato uso laboratorio artigianale / industriale di circa 1'500 mq di SU, prevede l'inserimento di una nuova zona territoriale omogenea tipo D1 di estensione pari a 7'400 mq; per quanto concerne le infrastrutture l'area è servita e facilmente allacciabile alle seguenti infrastrutture: strada

provinciale, rete energia elettrica, rete acqua potabile, rete gas metano, sarà da valutare in sede di acquisizione dei pareri l'accesso alla strada Provinciale SP4 e la necessità di realizzare una cabina elettrica. Per quanto concerne l'allontanamento e la depurazione delle acque reflue non essendo presente nelle immediate vicinanze una rete fognaria pubblica, il fabbricato dovrà essere provvisto di idonei sistemi di trattamento dei reflui conformi a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dalle linee guida di ARPA, da valutare in sede di richiesta di AUA. In questa fase, considerato che l'attività da insediare avrà esclusivamente scarichi di tipo civile e che il vicino Fosso del Castagnetello è già interessato da scarichi di tipo civile provenienti dalle borgata Case Cella e Sasso, dall'albergo ristorante La Cella e dal comparto artigianale Cella di Sopra, si ritiene plausibile lo scarico in acque superficiali nel Fosso del Castagneto previo trattamento da valutare con ARPAE.

Il sito e sua evoluzione probabile senza intervento di variante


Lo stato attuale

L'area in oggetto è situata nella periferia della Frazione di Trentino, e fa parte di una zona agricola posta ad una quota di 520 m s.l.m., presenta un'orografia pianeggiante.

Nel sito non esiste alcun apparato vegetazionale il terreno è lasciato a prato incolto costeggiato sul lato ovest da una formazione boschiva spontanea di bosco ceduo.



(immagine satellitare google del 07/07/2017)



Estratto di PRG scala 1:5000 – Variante proposta

L'evoluzione probabile senza l'attuazione della presente variante

Per l'area in oggetto, lo sfruttamento a scopo agricolo risulta limitato ad una conduzione a prato stabile, in quanto i terreni presenti nel nostro territorio non possono garantire un reddito agricolo tale da sostenere spese per un qualsiasi altro sfruttamento.

A livello faunistico si riscontrano situazioni che possono favorire lo stanziare della pernice rossa, della lepre e di ungulati tuttavia la previsione è talmente limitata da non interferire con la fauna, che può tranquillamente usufruire delle vaste aree agricole circostanti.

Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate dalla presente variante

Le zone limitrofe a sud, est ed ovest dell'area interessata dalla presente variante sono, come detto, agricole prive di colture e condotte a prato e polifita permanente, sono presenti diversi fabbricati sparsi edificati all'interno dei poderi agricoli, ove l'insediamento umano, anche se non più connesso all'agricoltura, consente una buona gestione dei terreni. A nord invece le aree si presentano antropizzate e urbanizzate, interessate da insediamenti di tipo industriale, ricettivo e da borgate storiche abitative.

Da questa analisi risulta che la presente variante si inserisce in un contesto territoriale urbanizzato, in particolare sul lato nord immediatamente adiacente alla previsione e separato dalla Strada provinciale.

Problemi ambientali ed i luoghi della percezione visiva

Problemi ambientali

In considerazione delle caratteristiche del sito, della modesta entità della previsione, della sua ubicazione si può evidenziare che non esistono attualmente problemi di carattere ambientale tali da negare un intervento a scopo edificatorio di tipo artigianale a moderato impatto ambientale; la previsione D1 infatti esclude la possibilità di insediare attività ad elevato impatto ambientale. In particolare l'attività da insediare non prevede trasformazioni o trattamenti inquinanti ma esclusivamente assemblaggio di componenti idraulici, senza emissioni in atmosfera, emissioni sonore di rilievo e produzione di scarichi inquinanti di alcun genere.

La zona risulta priva di tutele, così come individuate dal P.T.C.P. quali: zone di rispetto dei corsi idrici, zone dissestate, zone boscate, zone di rispetto delle sorgenti.

Non esistono problemi di natura archeologica in quanto, in termini di reperti ritrovati, questa zona non è stata mai interessata da alcun ritrovamento.

I luoghi della percezione visiva del sito

Si è valutato, dai luoghi ove si ha il maggior passaggio e/o stazionamento di persone, l'impatto visivo che il nuovo intervento a scopo edificatorio potrà produrre nell'ambito territoriale interessato.

Si sono prodotti fotogrammi dei luoghi più significativi della percezione visiva che mettono in evidenza lo scarso impatto che la nuova variante potrebbe produrre nel territorio circostante.



I luoghi della percezione visiva

1. Vista Est – interferenza con SP4



2. Vista Sud - Ovest - interferenza con SP4



3. Vista Est - interferenza con SP4



4. Accesso Esistente



5. Vista Nord dal limite Ovest dell'area



6. Vista Sud dal limite Ovest dell'area



7. Vista dal limite Sud - Ovest dell'area



8. Vista Nord dal limite Est dell'area



9. Vista Nord - Est dal limite Est dell'area



L'esame dei fotogrammi determina che la presente variante non crea alcun serio pregiudizio all'ambiente circostante, come si può notare l'area è contornata su tutti i lati da alberature che ne mitigano l'impatto visivo.

Effetti significativi sull'ambiente degli interventi previsti

Determinazione degli effetti

L'intervento edificatorio si colloca su un piano stabile, privo di vegetazione in cui non è presente un reticolo idrografico superficiale organizzato. Gli effetti dell'intervento sull'ambiente possono essere quelli dovuti:

- a) alla diminuzione della stabilità.

La relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Daniele Sargenti evidenzia che non esistono presupposti di pericolosità geologica che possano riguardare le fasce di versante a monte ed a valle dell'area in analisi. L'analisi dell'edificato nell'intorno non ha evidenziato particolari problematiche e non si registrano processi di erosione potenziali o in atto, pertanto valuta l'area idonea ad accogliere la previsione urbanistica.

Non si registrano interferenze negative fra la proposta urbanistica e la rete idrografica superficiale, nel mantenimento della funzionalità del Fosso del Castagnatello, che corre in fregio sul lato ovest dell'area, non si riscontrano poi intersezioni con acquiferi utilizzati per la rete acquedottistica.

- b) All'alterazione delle caratteristiche del suolo e soprassuolo: morfologia, vegetazione, drenaggio superficiale.

L'intervento, non modificherà in modo significativo l'assetto geomorfologico, mentre sarà invece inevitabilmente modificato il drenaggio superficiale. Per scongiurare effetti significativi il nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà evitare forme di ruscellamento concentrato nelle aree non impermeabilizzate, di erosione nei punti di recapito finale e di infiltrazione incontrollata nel sottosuolo. L'assenza di vegetazione rende l'effetto dell'intervento su questa componente ambientale nullo.

- c) Traffico indotto, rumore, inquinamento atmosferico e campi elettromagnetici.

La previsione si inserisce in un ambito territoriale già caratterizzato da insediamenti di tipo produttivo e ricettivo con movimenti auto veicolari limitati, costituiti principalmente dai lavoratori dipendenti (circa n. 70) e concentrati quindi negli orari di entrata/uscita dal luogo di lavoro.

I flussi veicolari confluiscono interamente sulla Strada Provinciale SP4 Fondovalle Panaro, strada interessata da un modesto flusso veicolare in particolare nei giorni feriali; le giornate di maggior flusso veicolare infatti sono quelle festive, essendo l'asse stradale

interessato dagli spostamenti dei numerosi turisti che raggiungono le località appenniniche nel periodo invernale per la pratica degli sport invernali e nel periodo estivo per il soggiorno climatico. Il maggior traffico veicolare si registra quindi nei fine settimana di tutto il periodo annuale, e nelle festività natalizie ed estive.

I flussi veicolari indotti dalla previsione urbanistica saranno costituiti principalmente dallo spostamento dei lavoratori dipendenti circa n. 40/50 e secondariamente dall'arrivo e partenza delle merci, e saranno tutti concentrati nelle giornate lavorative periodo di minor flusso veicolare sulla Strada Provinciale SP4. Per queste motivazioni si ritengono trascurabili gli effetti dell'aumento di traffico indotto dall'intervento.

L'aspetto a cui si dovrà prestare maggiore attenzione è l'innesto nella Strada Provinciale, Il livello di progettazione non consente un adeguato approfondimento relativamente alla visibilità dell'intersezione; per questo aspetto saranno necessari, nelle successive fasi di progettazione, degli approfondimenti relativi a:

- recinzioni (visibilità nelle intersezioni),
- segnaletica verticale, orizzontale e guard-rail,
- sistemi di rallentamento ottico o acustico,
- illuminazione stradale.

Per quanto concerne gli effetti dovuti al rumore ed inquinamento atmosferico questi si ritengono nulli data la tipologia di attività da insediare (assemblaggio componenti idraulici) senza emissioni in atmosfera e con scarichi di acque reflue esclusivamente di tipo civile. Per eventuali acque di dilavamento dei piazzali dovranno essere seguite le specifiche normative di settore da valutare in sede di AUA.

Gli interventi previsti non saranno in grado di determinare alcun effetto per quanto attiene la presenza di campi magnetici elettrici od elettromagnetici né all'interno né all'esterno dell'area di intervento.

Valutazione degli effetti degli interventi previsti

EFFETTI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO		
1	In quale misura la variante dell'area 1 stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività?	La variante per le modeste dimensioni non costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.
2	In quale misura la variante dell'area 1 influenza altri piani o programmi?	L'attuazione della variante all'area 1 è compatibile con i piani sovraordinati

EFFETTI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI		
3	La variante dell'area 1 promuove lo sviluppo sostenibile?	La variante è coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
4	La variante dell'area 1 è rilevante ai fini dell'attuazione delle normative nel settore ambientale?	La variante è conforme al PTCP per gli aspetti di tutela del territorio e rispetta le normative del settore ambientale (tutela delle acque, emittenza radiotelevisiva, attività estrattive, ecc.)
5	Quale è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti?	Gli impatti valutati come possibili sono a bassa probabilità, permanenti e continui
6	Quale è l'entità e l'estensione degli impatti nello spazio?	L'entità degli impatti valutati come possibili è trascurabile e questi saranno limitati all'area d'intervento
7	Esiste un carattere cumulativo degli impatti?	Non esiste un carattere cumulativo degli impatti
8	Esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente?	In relazione al tipo di intervento previsto non esistono rischi per la salute umana e l'ambiente
9	Quanto possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell'utilizzo del suolo?	L'area non ha particolari caratteristiche di pregio naturale, di qualità ambientale o di utilizzo specifico del suolo, pertanto la variante prevista non ne altera il valore e la vulnerabilità
10	Esistono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o comunitario?	Non sono presenti aree o paesaggi protetti a livello nazionale o comunitario

6. CONCLUSIONI

La Variante al PRG del Comune di Fanano come sopra meglio descritto prevede una modifiche a zone territoriali omogenee, oltre ad altre modifiche non rilevanti ai fini della presente valutazione.

Le normative vigenti (D. Lgs. 152/2006, 4/2008 e L.R. 9/2008) richiedono che tale Variante venga sottoposta a valutazione ambientale strategica, cioè all'individuazione preventiva degli impatti ambientali significativi che potranno derivare dall'attuazione della variante stessa.

Trattandosi di una variante che determina l'uso, la modifica dell'uso di piccole aree a livello locale la procedura di VAS può essere interrotta qualora una "verifica di assoggettabilità" dimostri che gli impatti sull'ambiente risultino non significanti.

L'assoggettamento o l'esclusione della variante dalla procedura di VAS è di competenza della Provincia di Modena, autorità "competente".

La presente relazione costituisce il Rapporto preliminare previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è sviluppata in modo tale da fornire all'autorità competente gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio: impatti previsti dall'attuazione della variante, coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con le normative ambientali, alterazione dei valori di qualità ambientale.

La valutazione degli effetti indotti dalla variante determina una scarsa influenza sul sistema territoriale fisico e antropico, trattandosi di interventi di modesta entità inseriti, in generale, in un contesto già urbanizzato

La valutazione delle alterazioni del valore ambientale determinate dall'attuazione della Variante è, in relazione agli effetti generati che possono essere considerati non significativi, positiva in quanto le alterazioni indotte sono trascurabili.

Di conseguenza non è necessario individuare soluzioni alternative, misure di compensazione o prevedere reti di monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'intervento nel tempo.